

14/11/94

**Protocollo ricognitivo
delle prestazioni e versamenti E.B.E.R.
ai fini dell'applicazione dell'art. 9 bis
della Legge n. 166/91**

Il giorno 14 Novembre 1994 si sono incontrate presso la sede E.B.E.R. le parti sociali promotrici dell'Ente Bilaterale Emilia Romagna (E.B.E.R.), CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione dell'Accordo Interconfederale 21/7/1988.

Le parti:

- visto l'art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
- visto l'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 21/7/1990;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;

ravvisata l'opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131

convengono

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le parti congiuntamente ritengono:

1) quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sindacali attualmente pari a L. **9.000** per dipendente da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Dicembre di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art.12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall'A.I. 21/7/1988.

2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. **115.000** per singolo CFL avviato alla formazione, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla formazione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Reddito, attualmente pari a L. **84.000** per lavoratore da versarsi entro il 31 Dicembre di ogni anno, che:

a) La quota pari a L. 66.000 (80%), accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166.

b) La quota pari a L. 18.000 (20%) è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poichè prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese o il finanziamento di studi e ricerche senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 66.000 versate al Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote riconosciute ai fondi aderenti all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale dell'Emilia Romagna sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale.

Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavoratori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art.9bis L. 1/6/91 n° 166.

Per quanto riguarda l'imputazione alle singole voci di bilancio delle quote versate al Fondo Sostegno al Reddito le parti concordano che il costo a cari-

14/11/94

co delle imprese, pari a L. 90.600, venga così suddiviso:

1) Fondo Sostegno al Reddito -
- 80 % a favore lavoratori dipendenti
L. 66.000 + 6.600 contributo solidarietà = L. 72.600

2) Fondo Sostegno al Reddito -
- 20 % a favore imprese artigiane:
= L. 18.000

Bologna, 14 novembre 1994

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL